

CAMERA DEI DEPUTATI N. 800

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VEDOVATO

Presentata il 4 dicembre 1963

Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'estate 1955 a quella del 1963, e cioè per ben 8 anni, il Ministero degli affari esteri ha concesso sussidi e contributi vari ad Università, Istituti scientifici ed Enti culturali legalmente riconosciuti che svolgono attività culturali e scientifiche di carattere internazionale, avvalendosi a tale benemerito fine, anche del mezzo della concessione di borse di studio, da usufruirsi in Italia o all'estero, e ciò in base ad un'interpretazione estensiva del comma *c*) dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288.

La Corte dei conti, per tutti gli 8 anni citati, ha richiesto soltanto due requisiti per registrare i relativi mandati:

1°) che essi fossero deliberati da una Commissione interna ai sensi dell'articolo 2, comma *c*) della legge citata;

2°) che l'Università, Istituto od Ente beneficiario, avesse tra i suoi compiti statutari quello di concedere borse di studio.

In realtà tali sussidi riflettevano solo in parte vere e proprie borse di studio, ma finanziavano parzialmente molteplici attività internazionali di carattere culturale e scientifico delle nostre Università, Istituti ed Enti culturali (per esempio: viaggi di studiosi stranieri in Italia, conferenze, simposi, seminari e convegni internazionali con le relative spese di traduzione simultanea, ospitalità e stampa degli atti, assistenza materiale, didattica, sociale e culturale agli studenti stranieri

in Italia, eccetera). E questa realtà era nota alla Corte dei conti, come del resto al Parlamento attraverso le relazioni al bilancio annuale del Ministero degli affari esteri.

Improvvisamente, nell'agosto 1963, la Corte dei conti ha preteso che le Università, Istituti ed Enti beneficiari dei sussidi documentassero, con regolari ed autentici estratti di bilancio, che le loro attività ed erogazioni per borse di studio *strictu sensu* fossero di tale ampiezza e mole da giustificare i sussidi concessi dal Ministero degli esteri.

Non occorre dilungarsi sulla ripercussione negativa che il requisito di una tale documentazione ha portato su quelle forme di assistenza finanziaria ad attività culturali e scientifiche che avevano potuto fino all'estate scorsa godere dei benefici della legge 11 aprile 1955, n. 288, e che, a seguito del mutato atteggiamento della Corte dei conti, si vedono ora private di quei fondi sia pure limitatissimi di fronte alle ripetutamente conclamate esigenze delle relazioni culturali con l'estero, ma che, proprio per tale motivo, servivano in qualche misura a fronteggiare delle necessità altrimenti compromesse.

Per ovviare a questo inconveniente, e cioè che un'interpretazione restrittiva della citata legge produca gli inconvenienti di cui sopra, si è approntata l'acclusa proposta di legge per la quale si auspica la più sollecita ap-

provazione da parte del Parlamento, e la cui necessità è, oltre che urgente, inderogabile se non si vogliono arrestare utilissime ed ormai tradizionali attività culturali e scientifiche di carattere internazionale, quali i convegni culturali italo-tedeschi di Merano, promossi ogni mese di aprile dall'Istituto culturale italo-tedesco in Alto Adige; i convegni mediterranei di aggiornamento assistenza tecnica agricola, promossi ogni estate dalla Fondazione Casalina presso l'Università di Perugia; i corsi internazionali estivi a Bressanone dell'Università di Padova; i corsi internazionali estivi di assistenza sociale dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; i corsi e seminari speciali dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze; i simposi internazionali coi Paesi

socialisti, promossi dall'Istituto di economia politica dell'Università di Roma; i corsi internazionali mediterranei dell'Istituto agronomico internazionale del Mediterraneo presso l'Università di Bari; i corsi semestrali per economisti dei Paesi in via di sviluppo, promossi dall'I. S. V. E. di Napoli; i seminari economici estivi nell'Isola di Ponza; i corsi dell'Istituto di Storia del Medio Evo di Spoleto; le « estati musicali » Benedetto Marcello di Venezia; le molteplici attività del C. I. V. I. S. di Roma, eccetera.

La presente proposta di legge interpretativa non richiede alcun onere per l'Erario e non necessita, quindi, di alcuna copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

la lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, è sostituito dalla seguente:

c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute che svolgano attività nel campo degli scambi culturali internazionali, che promuovano incontri, conferenze, seminari, simposi, corsi di aggiornamento aventi carattere internazionale, viaggi di studiosi italiani e stranieri per scopi culturali e scientifici, che concedano borse di studio e viaggi premio e, in genere, che svolgano attività culturali di carattere internazionale in Italia o all'estero o che forniscano assistenza agli studenti stranieri in Italia.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.